

8.5 Rischio incendi boschivi e di interfaccia

8.5.1 Premessa



La legge n. 353/2000 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*" costituisce il riferimento normativo nazionale in materia di conservazione e difesa del patrimonio boschivo dagli incendi. Le finalità della legge specificata sono rivolte alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, considerato bene insostituibile per la qualità della vita.

Tra gli elementi di innovazione introdotti dalla legge quadro possiamo elencare:

- Il significato giuridico di "incendio boschivo", definito come "un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree" (art. 2).
- L'attribuzione di rilevanti compiti alle Regioni, fra i quali quello dell'approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
- L'obbligo di censimento, attraverso la costituzione di un apposito catasto, di tutte le aree percorse dal fuoco.
- L'introduzione del reato di incendio boschivo.
- Il divieto per le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco di modificare la destinazione preesistente all'incendio per almeno 15 anni.
- Il divieto per 10 anni di realizzare edifici, strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive e il divieto per 5 anni di realizzare rimboschimenti e di effettuare interventi di ingegneria ambientale finanziati con risorse pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente per le aree naturali protette statali o dalla Regione competente negli altri casi. Sono inoltre vietati per 10 anni il pascolo e la caccia nelle aree boscate percorse dal fuoco.

Successivamente, l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, n. 3606, emanata a seguito dei disastrosi incendi in Puglia e Sicilia, ha disposto, all'art. 1 comma 9, che i comuni di alcune regioni, tra cui la Puglia, predisponessero i piani di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione, tenendo conto prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al rischio di incendi di interfaccia con lo scopo principale della salvaguardia e dell'assistenza alla popolazione. A seguito di tale ordinanza,

è stato predisposto e diffuso, dal Dipartimento della Protezione Civile, il "*Manuale Operativo per la predisposizione di un piano Comunale e Intercomunale di Protezione Civile*" che fornisce le indicazioni operative per la stima del rischio di incendio nelle aree di interfaccia.

Il *Manuale Operativo per la predisposizione di un piano Comunale e Intercomunale di Protezione Civile* del Dipartimento della Protezione Civile definisce l'**interfaccia urbano-rurale** come "*l'insieme delle zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta così da considerarsi a rischio d'incendio di interfaccia, potendo venire rapidamente in contatto con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile*". Secondo la definizione della *National Wildland/Urban Fire Protection Conference (NW/UFCP)* del 1987, con il termine "**Interfaccia**" si intende "*il luogo dove l'area naturale e quella urbana si incontrano e interferiscono reciprocamente*". **Il termine interfaccia generalmente indica zone di contatto tra vegetazione naturale ed infrastrutture combustibili.**

In effetti, l'incendio di interfaccia presenta un duplice aspetto:

1. le attività svolte negli insediamenti abitativi o in loro prossimità causano l'incendio che si propaga dalle case al bosco circostante.
2. L'incendio inizia nel bosco e si diffonde fino ad interessare successivamente gli insediamenti civili.

Per questi due aspetti il bosco, così come l'insediamento umano, può essere visto come l'entità che porta oppur che subisce l'evento dannoso.

In generale, le diverse configurazioni di contiguità e contatto tra aree antropizzate e aree con presenza vegetale dominante possono essere assimilate alle seguenti tipologie:

- **Interfaccia classica:** insediamenti di piccole e medie dimensioni (periferie di centri urbani, frazioni periferiche, piccoli villaggi, nuovi quartieri periferici, complessi turistici di una certa vastità ecc.), formati da numerose strutture ed abitazioni relativamente vicine tra loro, a diretto contatto con il territorio circostante ricoperto da vegetazione, arborea e non.

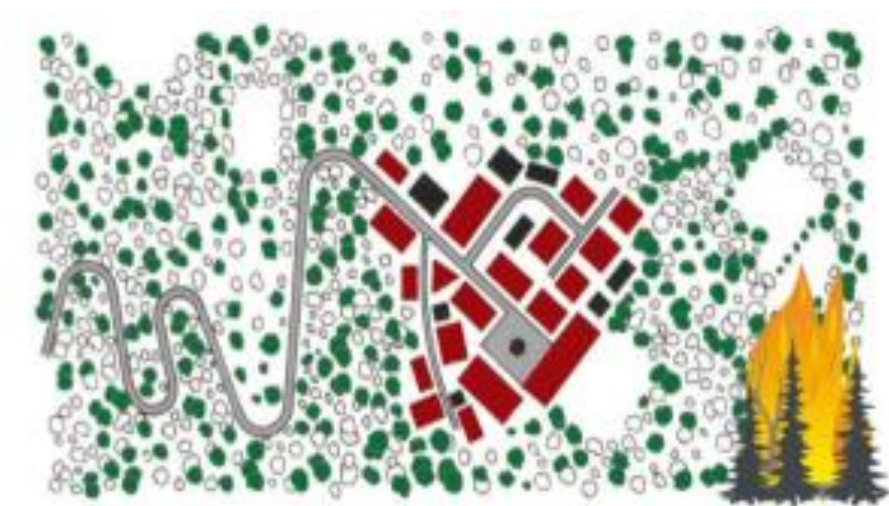


Figura 76. Esempio di interfaccia classica.

- **Interfaccia mista:** presenza di strutture o abitazioni isolate distribuite sul territorio a diretto contatto con vaste zone popolate da vegetazione arbustiva ed arborea. In genere si hanno poche strutture a rischio, anche con incendi di vegetazione di vaste dimensioni. È una tipica situazione delle zone rurali, dove molte strutture sono cascine, sedi di attività artigianali, insediamenti turistici, ecc.

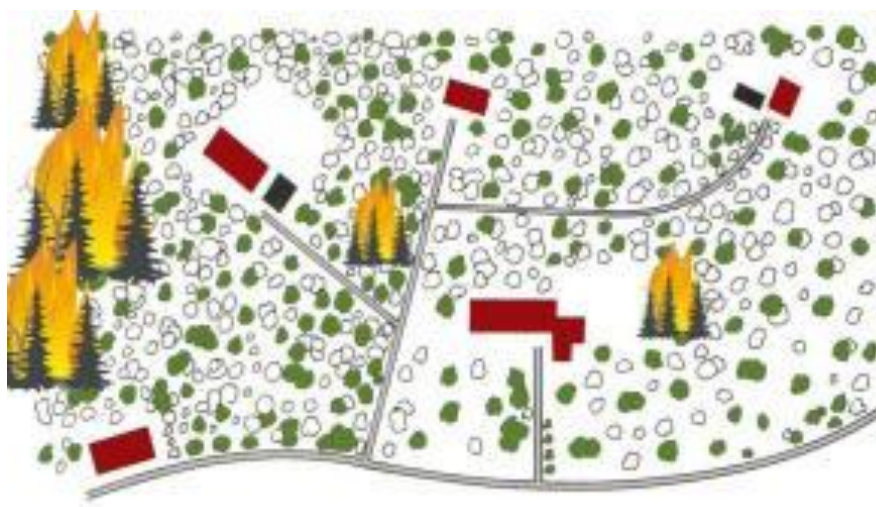


Figura 77. Esempio di interfaccia mista.

- **Interfaccia occlusa:** presenza di zone più o meno vaste di vegetazione (parchi urbani, giardini di una certa vastità, lingue di terreni non ancora edificati o non edificabili che si insinuano nei centri abitati ecc.), circondate da aree urbanizzate.



Figura 78. Esempio di interfaccia occlusa.

Al fine di prevenire e contrastare l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e degli ecosistemi agricoli e forestali, nonché di favorire la riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, il Presidente della Giunta Regionale ha promulgato la legge regionale 12 dicembre 2016 n. 38 *"Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia"*.

Il recente decreto legislativo n. 1/2018 *"Codice della Protezione Civile"*, all'art. 16, comma 1 individua gli *"incendi boschivi"* tra le *"tipologie di rischi di protezione civile"* attribuendo alle Regioni la funzione specifica relativa allo *"spegnimento degli incendi boschivi"* (art. 11, comma 1, lett. m).

8.5.2 Aree boscate

La Puglia è, tra le Regioni italiane, quella meno provvista di boschi; il suo patrimonio forestale, in base ai dati prodotti dall'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC, 2005) ammonta a 179.040 ettari e, nello specifico, la superficie forestale regionale è suddivisa in:

- 145.889 ettari di "Bosco" (81,48%)⁶
- 33.151 ettari di "Altre terre boscate" (18,52%)⁷

Il coefficiente di boscosità in Puglia, stando a tale fonte, è pari al 9,3% circa della superficie regionale, ossia al 7,5% se si considera solo la superficie assimilabile al "Bosco". La distribuzione provinciale del patrimonio forestale indica la provincia di Foggia quella con le maggiori risorse forestali, a seguire Lecce, Bari, Lecce e infine Brindisi (cfr. Tabella 46).

DISTRIBUZIONE PROVINCIALE DEL PATRIMONIO FORESTALE			
PROVINCIA	SUP. TERRITORIALE (HA)	SUP. BOSCATI (HA)	ALTRE TERRE BOSCHIVE (HA)
BARI	513.831	26.333	1.902
BRINDISI	183.717	2.719	388
FOGGIA	718.460	91.188	20.024
TARANTO	243.677	21.363	9.671
LECCE	275.940	4.293	1.165
PUGLIA	1.935.625	145.896	33.150

Tabella 46. Distribuzione provinciale patrimonio forestale (fonte INFC, 2005 – Piano AIB 2018-2020).

Dall'esame del progetto Corine Land Cover (2012) si rileva che la prevalente formazione forestale in Puglia è rappresentata da soprassuoli a prevalenza costituiti da querce a cui seguono popolamenti artificiali di pini mediterranei; sempre dal progetto Corine Land Cover (2012) emerge che il 13% delle aree forestali è costituito da aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione certamente presenti a fronte dell'abbandono di aree un tempo coltivate e pascolate in cui è in atto il processo di ritorno del bosco oppure sono zone che in passato hanno subito il passaggio del fuoco e che oggi si presentano in successione vegetazionale.

Con riferimento al territorio di Lecce, l'**Indice di boscosità a livello comunale** (superficie forestale/superficie territoriale * 100) è pari a circa **1,00%** (fonte Piano AIB 2018-2020).

⁶ La macrocategoria Bosco comprende le superfici forestali che soddisfano la definizione adottata dalla FAO per il Forest Resources Assessment 2000 (UN-ECE/FAO, 1997; FAO, 2000) e per l'analoga e più recente indagine FRA2005 (FAO, 2005). Si tratta di aree forestali con ampiezza minima di 0,5 ettari e larghezza minima di 20 m, caratterizzate da una copertura arborea superiore al 10% determinata da specie capaci di raggiungere 5 m di altezza a maturità in situ.

⁷ Le "Altre terre boscate" comprendono aree forestali con ampiezza minima di 0,5 ettari e larghezza minima di 20 m, caratterizzate da una copertura arborea compresa tra 5% e 10% di specie capaci di raggiungere 5 m di altezza a maturità in situ o, in alternativa, da formazioni con una copertura superiore al 10% determinata da specie arbustive o da specie arboree incapaci di raggiungere l'altezza in situ a maturità di 5 m.

Nella Figura 79 è riportato, in scala 1:25.000, uno screenshot della *Tavola 05.B. Carta degli elementi paesaggistico-territoriali. Estratto PPTR. Componenti botanico-vegetazionali* in cui sono individuati i boschi e le relative aree di rispetto, i prati, i pascoli e le formazioni arbustive in evoluzione naturale, nonché le aree umide censite dal PPTR sul territorio comunale.

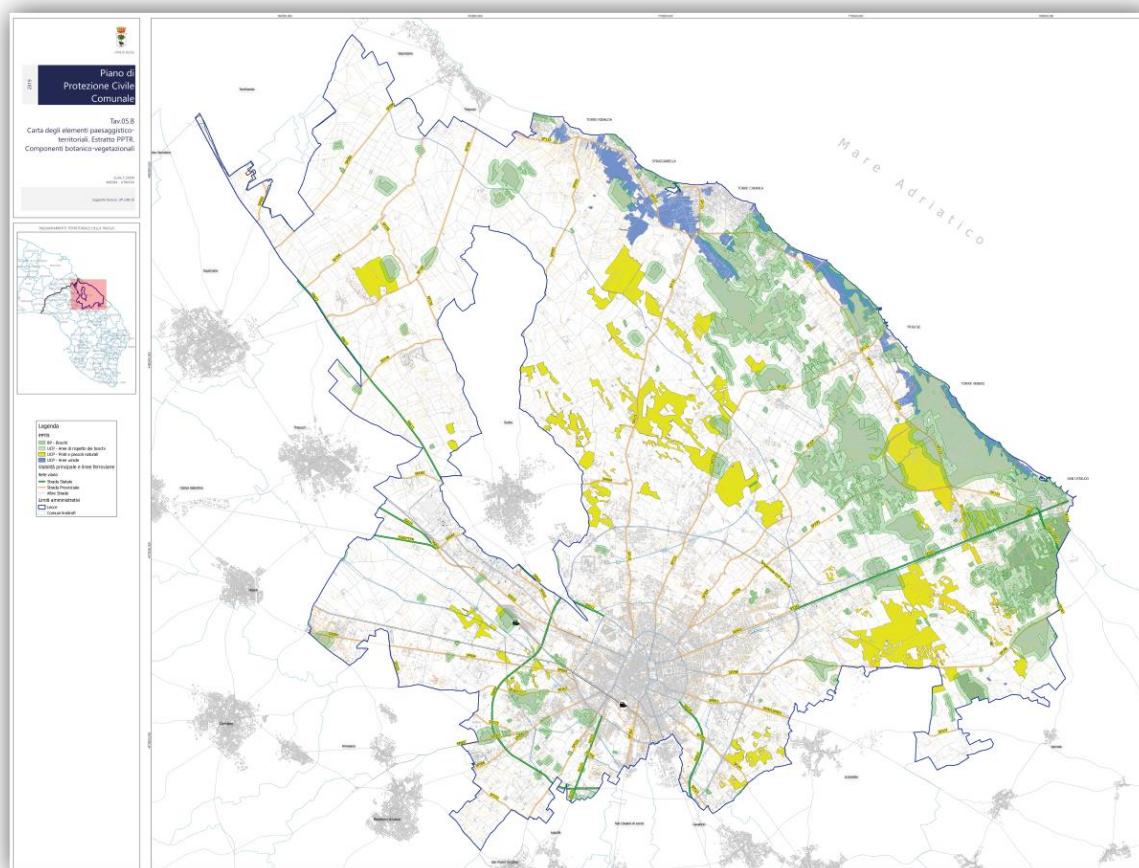


Figura 79. Tavola 05.B. Carta degli elementi paesaggistico-territoriali. Estratto PPTR. Componenti botanico-vegetazionali.

Come già riportato nel §7.5.8, il paesaggio naturale leccese è prevalentemente di tipo agrario, con coltivazioni di vigneti, oliveti, seminativi, colture orticole e pascolo. Lungo la fascia costiera si sviluppano le principali aree boscate ricadenti nel territorio comunale, molte delle quali appartengono al **Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio”**, alla **Riserva Naturale Statale Biogenetica “San Cataldo”** e ai **SIC Rauccio, Acquatina di Frigole, Torre Veneri, Bosco la Lizza e Macchia del Pagliarone, Bosco di Cervalora e Specchia dell’Alto**.

La vegetazione caratterizzante le aree naturali va da quella tipica di habitat costieri mediterranei a quella di ambienti prevalentemente boschivi. Le aree paludose che caratterizzano i SIC costieri di *Acquatina di Frigole, Torre Veneri e Rauccio*, sono delle aree territoriali che garantiscono la connessione e lo spostamento delle popolazioni (animali e vegetali) tra le aree a massima naturalità e biodiversità all’interno della rete ecologica. I muretti a secco, presenti in maniera diffusa nella

maggior parte del territorio comunale, rappresentano un corridoio terrestre che facilita lo spostamento delle specie via terra, mentre il Mar Adriatico che lambisce le coste orientali è un importante corridoio costiero che permette lo spostamento delle specie via mare.

La **Riserva Naturale Statale "San Cataldo"** è ubicata lungo il litorale adriatico ricadente nei comuni di Lecce e di Vernole e si estende per circa 28 ettari. L'area comprende anche l'omonima località balneare. Il bosco della riserva di San Cataldo risale agli inizi del '900 quando, per sconfiggere la malaria che infestava le zone paludose del litorale salentino, in concomitanza con i lavori di bonifica furono effettuati estesi impianti con specie a rapido accrescimento quali il pino d'Aleppo e l'eucalipto, di cui oggi il bosco è ricco. Il basso impatto antropico dovuto all'istituzione dell'area protetta nonché una serie di incendi verificatisi agli inizi degli anni '80, hanno diversificato l'aspetto della Riserva che, oggi, è caratterizzato da habitat molto differenti tra loro: dalla pineta artificiale creata dall'uomo a quella naturale nata spontaneamente dopo gli incendi, dalla macchia mediterranea con prevalenza di corbezzolo, lentisco, mirto e alaterno agli specchi d'acqua palustri risultanti dalla massiva opera di bonifica effettuata dall'uomo; dal bosco ad alto fusto di quercia della specie *Quercus ilex* (leccio) agli estesi popolamenti di eucalipto; ed ancora specie lianose e rampicanti quali la robbia selvatica, l'asparago pungente, l'edera, la rosa selvatica, la Ionicera. Una nota a parte merita una specie di lianosa censita all'interno della riserva: la Periploca Maggiore (*periploca graeca*), considerata specie relitta e in pericolo di estinzione. Le zone palustri sono dominate da cannuccia di palude (*Phragmites australis*) e falasco (*Cladium mariscus*). Lungo i confini della pineta e del sottobosco di macchia mediterranea, crescono le orchidee spontanee censite all'interno della Riserva. La diversificazione degli habitat presenti all'interno della Riserva si rispecchia anche nella fauna che la popola: volpi, ricci, tassi e donnole; numerosi rettili, quali il cervone (*Elaphe quatuorlineata*), il biacco (*Hierophis viridiflavus*), ed il colubro leopardino (*Zamenis situla*), la biscia d'acqua (*Natrix natrix*), la testuggine palustre (*Emys orbicularis*), i rospi *Bufo bufo* e smeraldino (*Bufo viridis*) ed infine le rane e le raganelle che trovano le condizioni favorevoli per la riproduzione. Durante i flussi migratori qui trovano riposo diverse specie di uccelli quali l'airone rosso e cenerino, il germano reale, l'alzavola e la folaga. Numerosi i rapaci notturni come l'assiolo.

Il **Parco naturale regionale "Bosco e Paludi di Rauccio"** occupa una superficie di 1.593,30 ettari ed è caratterizzato da ambienti a prevalenza di boschi e zone umide e ospita numerose specie di flora e fauna rappresentative del Salento. Il Parco comprende anche il SIC "Rauccio" ed è caratterizzato da diverse zone umide di notevole pregio ambientale: la "Specchia di Milogna", zona paludosa che confina con il bosco su tre lati, il "Bacino Idume", di grande valore faunistico nel quale confluiscono le acque dei canali "Rauccio", "Gelsi" e "Fetida". Da un punto di vista vegetazionale e faunistico, il sito presenta un'importanza naturalistica e di conservazione di valore internazionale. La zona del bosco è dominata dal leccio (*Quercus ilex*) che è un residuo dell'antica grande foresta che in passato si estendeva da Brindisi ad Otranto e di cui oggi sopravvivono solo pochi lembi. Lungo la costa è possibile ritrovare una ricca vegetazione tra cui il Finocchio litorale (*Echinophoro spinosae*), la Gramigna delle spiagge (*Ammophila arenaria*) e lembi di salicornieto. Oltre a queste ci sono specie a rischio di estinzione come l'Orchidea palustre (*Anacamptis palustris*), la Periploca Maggiore (*Periploca graeca*), la Campanella selvatica (*Ipomea sagittata* Poiret), Calamaria istrice



(*Isoetes histrix*), Lino marittimo (*Linum maritimum*), Peverina di Mantico (*Moenchia mantica*) ed anche specie piuttosto rare come il Gladiolo bizantino (*Gladiolus byzantinus*). Il sito ospita molta fauna rappresentativa del Salento ed alcune specie di notevole rarità sia a livello nazionale che europeo come il tritone italico (*Lissotriton italicus*), la raganella italiana (*Hyla intermedia*), il rospo comune (*Bufo bufo*). Sono presenti anche delle specie di interesse comunitario come: la testuggine acquatica (*Emys orbicularis*), il cervone (*Elaphe quatuorlineata*) ed il colubro leopardino (*Zamenis situla*). Lungo le dune è frequente la presenza di uccelli tra cui il fraterno (*Charadrius alexandrinus*), qui anche nidificante.

8.5.3 Elementi territoriali rilevanti per la prevenzione e il contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia

8.5.3.1 Punti di approvvigionamento idrico

I punti di rifornimento idrico costituiscono una risorsa fondamentale per le attività di antincendio boschivo poiché l'acqua è il principale estinguente utilizzato nell'estinzione.

Per punto d'acqua si intende qualunque fonte di approvvigionamento idrico utilizzabile immediatamente per i fini di antincendio boschivo. I punti di rifornimento sono rappresentati dal mare, da invasi naturali o artificiali, da corsi d'acqua, da vasche mobili e da idranti.

I punti di rifornimento idrico hanno diverse caratteristiche a seconda del loro impiego prevalente:

- ☐ rifornimento di mezzi aerei (Canadair, AT-802 o elicotteri Erickson);
- ☐ rifornimento degli elicotteri di tipo leggero;
- ☐ rifornimento dei mezzi a terra.

Con riferimento ai punti di approvvigionamento idrico per mezzi terrestri, occorre indicare le seguenti caratteristiche:

- ☐ attacco tubo irrigazione;
- ☐ idrante attacco UNI 45;
- ☐ idrante attacco UNI 70;
- ☐ rubinetto semplice;
- ☐ cisterna;
- ☐ pozzo;
- ☐ vasca (fissa e/o mobile).

La rete regionale dei punti di rifornimento idrico vede la prevalenza di punti idrici più adatti ai mezzi terrestri.

In alternativa ai punti di approvvigionamento idrico si possono impiegare autobotti fuoristrada purché prevedano una adeguata capienza.

Nella pianificazione di nuovi punti di rifornimento idrico, ove vi è assenza di altre fonti di approvvigionamento idrico, si dovranno prevedere serbatoi o vasche mobili di piccola capacità (2,5 – 3 m³) in prossimità di aree boscate dislocate in zone a medio e/o alto rischio incendi, idonei al rifornimento di mezzi AIB terrestri ed eventualmente anche di elicotteri.

Sempre in ambito della pianificazione di ulteriori invasi idrici ai fini antincendio, è necessario che la superficie dell'invaso assicuri una raccolta d'acqua sufficiente, tenendo conto dell'infiltrazione e

delle perdite per evaporazione. È necessario quindi stimare la quantità delle piogge utili e su questa base determinare l'area di captazione. Dove possibile, l'invaso di raccolta può essere realizzato sfruttando le caratteristiche naturali del terreno oppure, se queste non lo consentono, ricorrendo ad interventi di impermeabilizzazione di un'area di grandezza adeguata. Si deve prevedere una capacità minima compresa tra 20 e 30 m³, con una profondità di almeno 2 m. gli invasi di nuova progettazione dovranno essere a basso impatto ambientale rispettando i criteri di ingegneria naturalistica sulla base dei vincoli ambientali esistenti.

Per far fronte agli incendi risulta fondamentale disporre di un'adeguata risorsa idrica e, pertanto, in caso di emergenza si potrà far ricorso ai punti di approvvigionamento idrico ubicati sul territorio comunale.

Nella Figura 80 è riportato uno screen shot della *Tavola 16.B. Modello di intervento per rischio incendi boschivo e di interfaccia. Centro Urbano* contenente anche la georeferenziazione dei punti di approvvigionamento idrico ubicati nel centro urbano; analogamente, nella Figura 81 è riportato uno screen shot della *Tavola 16.A. Modello di intervento per rischio incendi boschivo e di interfaccia. Centro urbano* sono mappati i punti di approvvigionamento idrico sulla fascia costiera.

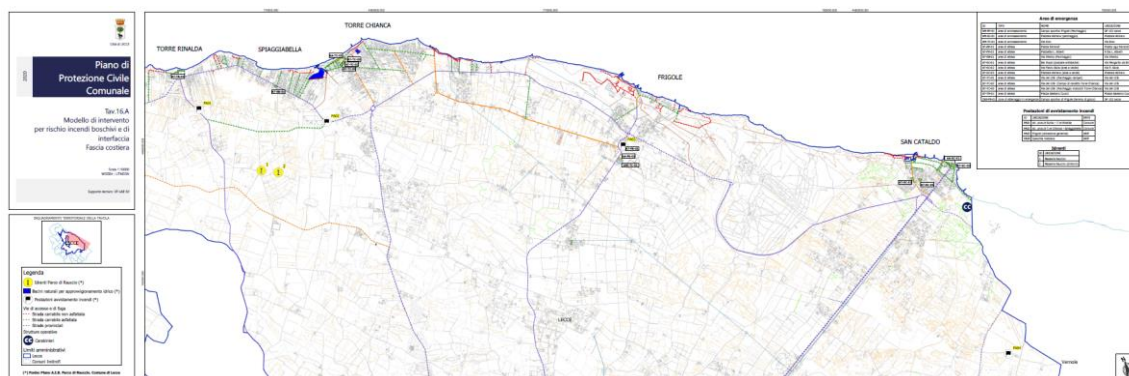


Figura 80. Rischio incendio boschivo e di interfaccia. Tavola 16.A. Modello di intervento per rischio incendi boschivo e di interfaccia. Fascia costiera. Punti di approvvigionamento idrico.

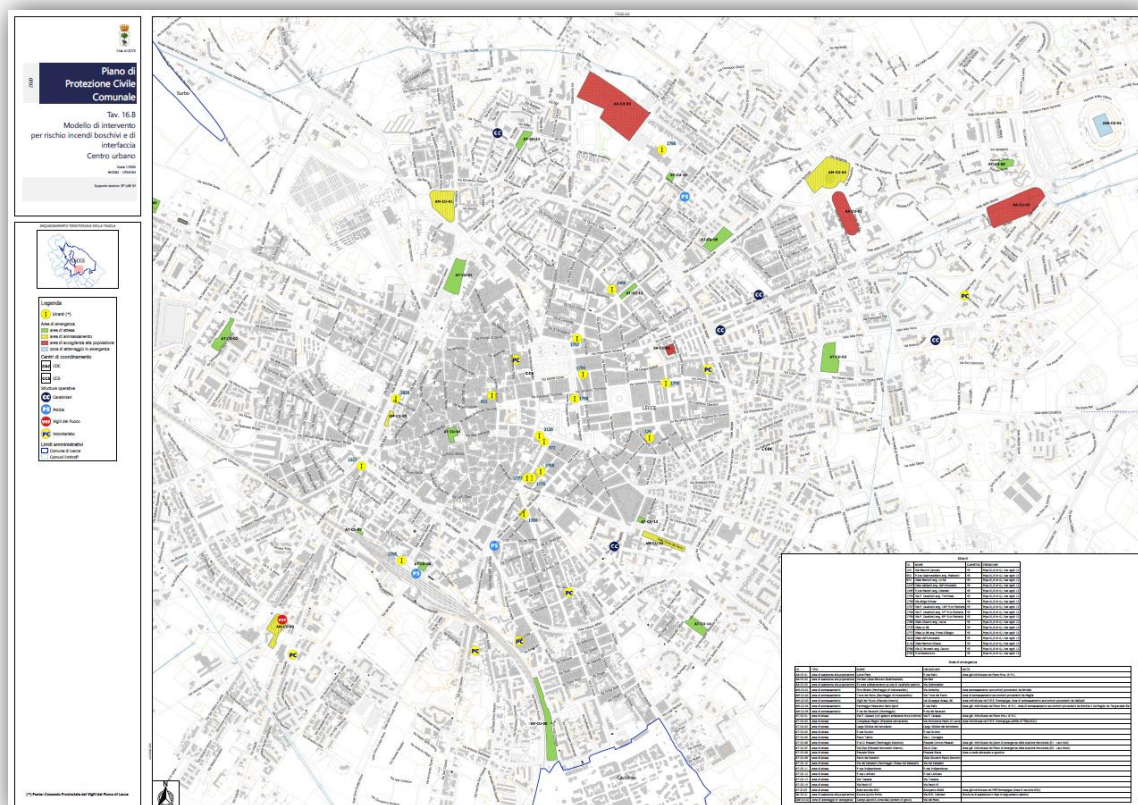


Figura 81. Rischio incendio boschivo e di interfaccia. Tavola 16.B. Modello di intervento per rischio incendi boschivo e di interfaccia. Centro urbano. Punti di approvvigionamento idrico.

Oltre ai **due bacini naturali** indicati nella Tavola 16.A, nella tabella seguente sono elencati i **punti di approvvigionamento idrico disponibili sul territorio comunale**:

PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO			
ID	TIPOLOGIA	UBICAZIONE	LAT, LONG
1	IDRANTE UNI-45 e UNI-70	Masseria Rauccio	40,45766 Lat 18,16290 Long
2	IDRANTE UNI-45 e UNI-70	Masseria Rauccio (dintorni)	40,45569 Lat 18,16618 Long
1756	IDRANTE UNI-45	Via Adige S. Rosa	40,36472 Lat 18,18222 Long
1757	IDRANTE UNI-45	Via F. Cavallotti ang. Via 140° R.to Fanteria	40,35611 Lat 18,17667 Long
1758	IDRANTE UNI-45	Via F. Cavallotti ang. Via 47° R.to Fanteria	40,35333 Lat 18,17639 Long
1759	IDRANTE UNI-45	Via F. Cavallotti ang. Via 95° R.to Fanteria	40,35444 Lat 18,17694 Long

1755	IDRANTE UNI-45	Via F. Cavallotti ang. Via Trinchese	40,35389 Lat 18,18194 Long
2768	IDRANTE UNI-45	Via G. Brunetti ang. Via Cavour	40,35000 Lat 18,17417 Long
1227	IDRANTE UNI-45	Viale Gallipoli ang. Viale dell'Università	40,35056 Lat 18,16333 Long
1775	IDRANTE UNI-45	Viale Lo Rè	40,34972 Lat 18,17361 Long
1777	IDRANTE UNI-45	Viale Lo Rè ang. Porta S. Biagio	40,34972 Lat 18,17333 Long
124	IDRANTE UNI-45	Viale Marconi (aiuole)	40,35139 Lat 18,18083 Long
972	IDRANTE UNI-45	Viale Marconi ang. Viale Lo Rè	40,35139 Lat 18,17444 Long
2120	IDRANTE UNI-45	Viale Marconi ritirata	40,35167 Lat 18,17417 Long
1495	IDRANTE UNI-45	P.zza Mazzini ang. Via Oberdan	40,35833 Lat 18,17889 Long
1769	IDRANTE UNI-45	Viale Otranto ang. Via Leuca	40,34806 Lat 18,17306 Long
2795	IDRANTE UNI-45	Piazzale Stazione lato dx	40,34611 Lat 18,16556 Long
1820	IDRANTE UNI-45	Viale dell'Università	40,35361 Lat 18,16556 Long
952	IDRANTE UNI-45	P.zza Castromediano ang. Via Matteotti	40,35361 Lat 18,17139 Long

Tabella 47. Rischio incendio boschivo e di interfaccia. Punti di approvvigionamento idrico.

A latere dell'adozione del presente Piano dovrà essere avviata l'attività di ricognizione, di verifica ed eventuale potenziamento della rete dei punti di approvvigionamento a servizio del territorio comunale. In caso vengano riscontrate delle carenze quantitative degli stessi, dovrà essere garantita la presenza di idranti soprasuolo che, sotto il profilo viabilistico, dovranno essere adeguatamente segnalati.

Dovrà inoltre essere costantemente verificata la corrispondenza degli innesti e dei raccordi dei punti di prelievo idrico presenti sul territorio comunale in riferimento alle dotazioni utilizzate dal Corpo Nazionale dei VV.F. e dalle altre strutture operative (pubbliche e private) operanti nell'ambito della lotta attiva agli incendi boschivi.

8.5.3.2 Postazioni di avvistamento incendi

Con l'avvio della campagna antincendio AIB, il Sindaco quale autorità territoriale di protezione Civile, dispone che il servizio protezione civile abbia il compito di monitorare costantemente il territorio segnalando con immediatezza eventuali principi di incendio.

L'avvistamento è l'azione di sorveglianza, attivata a fini preventivi, che deve permettere una rapida individuazione dei focolai di incendio e l'attivazione della struttura di estinzione. Esso consente di individuare prontamente i focolai d'incendio e di fornire le prime informazioni alle sale operative. Si tratta di un servizio insostituibile, che se ben organizzato e attuato con personale esperto può contribuire a ridurre notevolmente il tempo di intervento e l'estensione delle superfici percorse dagli incendi. Il servizio di avvistamento può essere impiegato anche per il controllo e il monitoraggio a distanza del fronte di fiamma e delle operazioni di estinzione.

A supporto dell'attività di avvistamento, il Piano di protezione civile prevede **n. 4 postazioni di avvistamento incendi, due presidiate dal Comune e due presidiate da ARIF**, elencate nella tabella seguente:

POSTAZIONI AVVISTAMENTO INCENDI			
ID	UBICAZIONE	LAT, LONG	ENTE
PA01	Strada Provinciale Surbo – Torre Rinalda	40.47352 Lat 18.15796 Long	Comune
PA02	Strada Provinciale Torre Chianca – Spiaggiabella	40.45888 Lat 18.18267 Long	Comune
PA03	Frigole	40.42591 Lat 18.24082 Long	ARIF
PA04	Specchia mezzana	40.35502 Lat 18.29328 Long	ARIF

Tabella 48. Rischio incendio boschivo e di interfaccia. Postazioni avvistamento incendi (fonte Piano AIB Parco Regionale "Boschi e Paludi di Rauccio", 2019).

Per l'ubicazione su mappa delle postazioni di avvistamento incendi si consulti la *Tavola 16.A. Modello di intervento per rischio incendi boschivo e di interfaccia. Fascia costiera*:

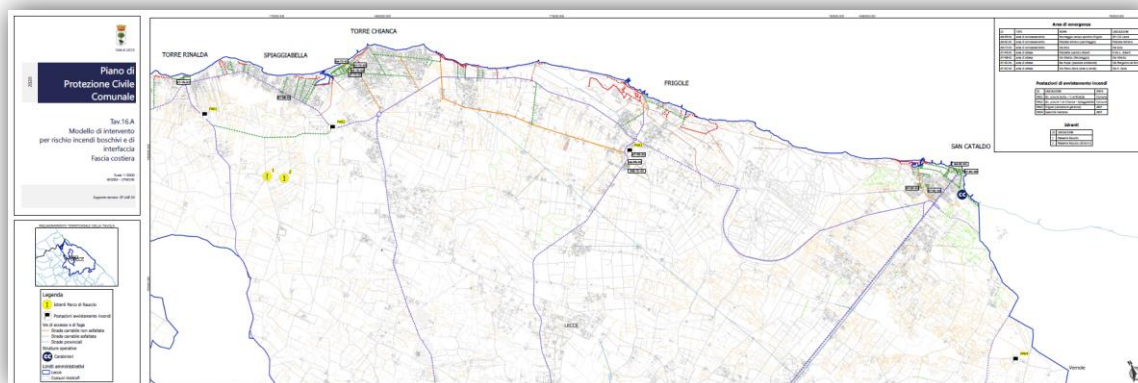


Figura 82. Rischio incendio boschivo e di interfaccia. Tavola 16.A. Modello di intervento per rischio incendi boschivo e di interfaccia. Fascia costiera. Postazioni di avvistamento incendi.

8.5.4 Scenario di rischio incendi boschivi

Per la caratterizzazione del fenomeno degli incendi boschivi nella Regione Puglia il Piano AIB 2018-2020 considera i dati forniti dai Carabinieri Forestali negli anni compresi tra il 2005 e il 2016 (12 anni) per avere una omogeneità dei dati a disposizione. Da questi risultano i seguenti parametri descrittivi di massima:

PARAMETRI DESCRITTIVI INCENDI BOSCHIVI PUGLIA	
INDICATORE	VALORE
NUMERO DI INCENDI	4.860
SUPERFICIE TOTALE (HA)	69.567,30
SUPERFICIE BOSCATA (HA)	33.777,45
SUPERFICIE NON BOSCATA (HA)	35.789,85
SUPERFICIE MEDIA (HA)	14
SUPERFICIE MEDIA BOSCATA (HA)	7

Tabella 49. Parametri descrittivi incendi boschivi in Puglia tra il 2005 e il 2016 (fonte Piano AIB 2018-2020).

Dallo studio del periodo storico analizzato si evince che il **numero medio di incendi annui è pari a 405**. La **superficie percorsa media annua è pari a 14 ha**, di cui la metà (7 ha) rappresentano la superficie boscata e l'altra metà la superficie non boscata quali pascoli, formazioni arbustive di invasione, impianti di arboricoltura da legno e altre tipologie.

Con riferimento alla **distribuzione mensile** degli incendi boschivi, si conferma **che il periodo da giugno a settembre è quello che registra le superfici percorse maggiori, oltre al numero degli incendi**. Se analizziamo gli incendi per ettaro, si nota che luglio è il mese in cui gli incendi hanno una propagazione maggiore e quindi sono più difficili da spegnere. Se si analizzassero i mesi di giugno e agosto, sembrerebbe che gli incendi abbiano quasi la stessa estensione.

Con riferimento alla **distribuzione settimanale**, si può notare come **non esista una differenza significativa tra i giorni della settimana**, con una percentuale lievemente superiore nelle giornate di lunedì, venerdì e domenica.

La conoscenza della **distribuzione degli incendi per fascia oraria** è di notevole importanza per l'organizzazione del servizio di sorveglianza e prima estinzione. Dall'esame delle frequenze relative per ora di innesco si evince che **il numero maggiore di incendi si sviluppa nella parte centrale della giornata con un picco tra le 14 e le 15, mentre il minimo è tra le 3 e le 4 di notte**, anche in relazione alla temperatura dell'aria e alla calma di vento e brezze. Se si analizza la **superficie media percorsa dall'incendio per ora di innesco**, si evidenzia come **gli incendi che si sviluppano a partire dalle prime ore del mattino, siano di una estensione rilevante, probabilmente a causa delle minori segnalazioni anche da parte dei cittadini**. Per il resto si conferma quanto prevedibile, e cioè che **nelle ore più calde il numero e le estensioni siano maggiori perché incidono i fattori climatici (alte temperature)**. Al contrario **gli incendi che si sviluppano nel pomeriggio, benché siano più numerosi, hanno la superficie media contenuta**

rispetto alle altre ore della giornata. Questo è da porre in relazione ai tempi di avvistamento e di attivazione delle squadre più rapidi e al supporto della Sala Operativa.

Dalla tabella sottostante, si evince che la provincia più colpita è Foggia, seguita da Taranto. Questo è dovuto soprattutto all'indice di boscosità che è molto superiore rispetto alle altre province pugliesi. Essendoci più boschi è naturale che ci siano più incendi boschivi. **Se si analizzassero invece gli incendi di altre tipologie (sterpaglia, colture agrarie, ecc.), si noterà che la provincia di Lecce è la più colpita.**

ANNO/PROVINCIA	BA	BAT	BR	FG	LE	TA	REGIONE
2005	39	7	7	76	52	49	230
2006	90	7	8	84	65	56	310
2007	144	27	19	206	101	108	605
2008	114	36	16	153	79	115	513
2009	64	16	12	73	55	64	284
2010	134	22	13	114	75	116	474
2011	94	18	30	159	119	160	580
2012	103	30	23	161	80	160	557
2013	62	11	10	67	114	93	357
2014	20	9	9	43	50	86	217
2015	62	25	12	120	82	119	420
2016	33	8	12	55	114	91	313
TOTALE	959	216	171	1311	986	1217	4860

Tabella 50. Distribuzione incendi per provincia (fonte Piano AIB 2018-2020).

Con specifico riferimento al territorio comunale di Lecce possiamo evidenziare che, dall'esame dei dati riportati nel Piano AIB 2018-2020, risultano ben **309 eventi** sul territorio comunale, nel periodo 2005-2016 che conferiscono al capoluogo salentino questo **triste primato tra i comuni pugliesi**:

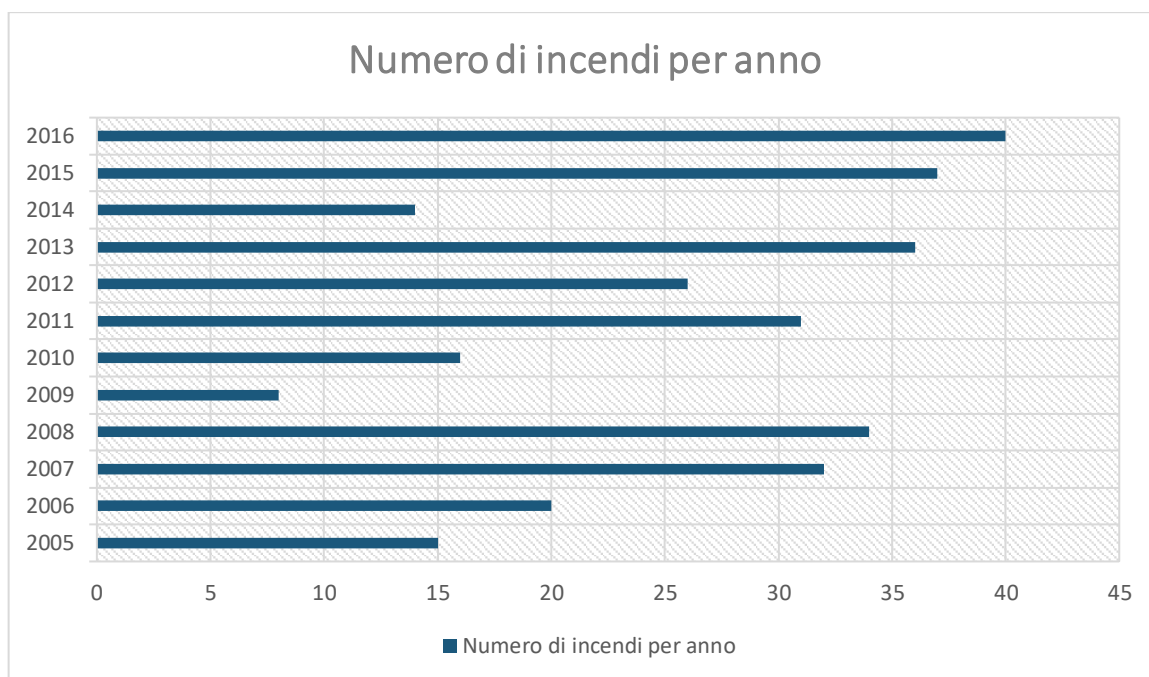


Figura 83. Numero di incendi per anno avvenuti sul territorio comunale (fonte Piano AIB 2018-2020).

Gli incendi boschivi possono essere **classificati in base alle cause** che ne determinano l'innescio. Per causa si intende l'origine del fenomeno. La motivazione è, invece, l'espressione dei motivi che inducono un individuo a compiere una determinata azione. Le cause che determinano l'innescio di un incendio boschivo possono essere:

- **Naturali:** si verificano molto raramente e sono dovute a eventi propri della natura e quindi inevitabili (es. i fulmini).
- **Colpose o involontarie:** sono causate da comportamenti umani non finalizzati alla specifica volontà di arrecare danno. La colpa si configura quando si opera con negligenza, imprudenza o imperizia, spesso in violazione di norme e regolamenti.
- **Dolose o volontarie:** esprimono la deliberata volontà di arrecare danno al bosco e all'ambiente.
- **Dubbie o non accertabili:** sono quelle per le quali non è possibile l'attribuzione certa di una causa.

Dai dati rilevati nel Piano AIB 2018-2020 si rileva che **la caratteristica più evidente del fenomeno degli incendi boschivi in Puglia è la volontarietà**, cioè la predeterminata volontà di appiccare il fuoco (68% del totale).

In tutta la Regione Puglia si sono diffusi insediamenti turistici e residenziali in prossimità di aree forestali; di conseguenza, è sempre più elevato il numero di incendi che coinvolgono tali insediamenti. Pertanto, si è reso necessario definire le linee di gestione finalizzate al **contenimento degli incendi boschivi da applicare nella zona di interfaccia urbano-rurale/foresta**.

In base al combustibile interessato dal fuoco, l'incendio può essere classificato come:

- **Incendio sotterraneo:** brucia lentamente la sostanza organica sotto la superficie del terreno;
- **Incendio di superficie o radente:** brucia lo strato superficiale della vegetazione a livello del suolo (lettiera, strato erbaceo, strato arbustivo); Può assumere velocità molto sostenuta.
- **Incendio di chioma:** si propaga dalla chioma degli alberi, o riguarda la parte fotosintetizzante dello strato arboreo, ed è quello più difficile da controllare; può raggiungere altezze e velocità molto sostenute.
- **Incendio di barriera:** l'incendio di chioma si unisce all'incendio di superficie, ed è particolarmente intenso e distruttivo.

Come riportato nella DGR 1414/2019, la modellizzazione del rischio incendi è complessa e articolata poiché deve tener conto di un'enorme mole di fattori fra loro interdipendenti, legati sia alle caratteristiche antropogeniche sia a quelle territoriali, morfologiche, vegetazionali e climatiche.

In letteratura inoltre, esistono numerosi metodi di valutazione del pericolo incendi sviluppati in relazione alle condizioni e alle esigenze specifiche delle zone in cui sono stati elaborati. Per queste ragioni, attraverso il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi la Regione supporta l'attività di pianificazione comunale in materia di rischi incendi boschivi mediante la zonizzazione del rischio a scala comunale espressa in termini di indice di rischio complessivo calcolato su base comunale, come di seguito riportato.

La classificazione del rischio complessivo a livello comunale viene calcolata esprimendo sottoforma di indici, pesati e normalizzati i seguenti fattori di rischio: la boscosità, il rischio potenziale, il rischio reale, la densità delle strade, la presenza di pascoli e la variabilità climatica. I suddetti indici sono stati così definiti:

INDICI DI RISCHIO PER INCENDIO BOSCHIVO SU SCALA COMUNALE		
INDICE (NORMALIZZATO)	DEFINIZIONE	VALORE
IB – Indice di boscosità	Rapporto tra la superficie forestale e quella complessiva del comune	0,013
IRP – Indice di rischio potenziale	Calcolato attribuendo un peso diverso alle formazioni vegetali presenti secondo il metodo proposto da Vicente et al. (2000)	0,711
IRR – Indice di rischio reale	Si basa sulla reale incidenza del fenomeno, sia in termini di superficie effettivamente percorsa dal fuoco, sia in termini di numerosità degli incendi che si sono sviluppati nel comune negli anni 2008-2015.	0,307
RC – Rischio climatico	Calcolato sulla base delle variabili di temperatura massima e precipitazione minima registrate nel periodo 1976-2005 dalla Sezione Protezione Civile regionale.	0,800

DS – Densità di strade	Indica la distribuzione delle reti stradali e spazi accessori, reti ferroviarie comprese le superfici annesse della Regione.	0,632
IPAS – Presenza di pascoli	Calcolato come tra la superficie occupata da pascoli e sulla base della reale presenza di pascoli sul territorio comunale	0,318
IM – Indice di macchia	Rapporto tra la superficie con presenza di macchia mediterranea e quella complessiva del comune	0,243

Tabella 51. Rischio incendio boschivo. Indici di rischio su scala comunale (fonte Piano AIB 2018-2020).

La combinazione lineare degli indici di rischio porta alla definizione di un **INDICE DI RISCHIO COMPLESSIVO (IR) a livello comunale che, nel caso del comune di Lecce è pari a 5,522, corrispondente ad un valore normalizzato pari a 0,541, che corrisponde ad un valore medio.**

8.5.5 Scenari di rischio incendi di interfaccia

Come chiarito nel Piano AIB 2018-2020, **il problema dell'incendio di interfaccia deve essere affrontato in primo luogo per la presenza di persone in prossimità degli insediamenti abitativi e in secondo luogo devono essere trovate soluzioni per evitare i possibili danni ai manufatti abitativi che spesso riguardano tipologie costruttive facilmente danneggiabili dal fuoco.**

Al fine di evitare fraintendimenti, occorre sottolineare **che le costruzioni sono il luogo più sicuro per le persone in occasione di incendio boschivo; esse non devono essere intese come il luogo da cui fuggire in caso di avvicinamento di fronte di fiamma. Ciò vale per limitare, in caso di incendi intensi, l'evacuazione di paesi, fatto cui talvolta si ricorre per eccesso di zelo.**

Tenendo conto dell'elevata presenza di insediamenti civili turistici e residenziali in prossimità delle aree boscate, in particolare sul litorale, Seguendo l'approccio suggerito dal *Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano Comunale e Intercomunale di Protezione Civile*, l'analisi del rischio è stata condotta in tre fasi successive:

1. Stima della pericolosità per le aree e/o fasce di interfaccia.
2. Analisi della vulnerabilità degli esposti.
3. Valutazione del rischio.

8.5.5.1 Stima della pericolosità per le aree e/o fasce di interfaccia

Il *Manuale* definisce **area di interfaccia** una fascia di contiguità tra le strutture antropiche esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e la vegetazione ad essa adiacente. La larghezza della fascia di contiguità tra le strutture antropiche e la vegetazione adiacente è valutabile tra i 25–50 metri ed è comunque variabile in funzione delle caratteristiche fisiche del territorio, della configurazione degli insediamenti e della loro tipologia.

Sulla base della Carta Tecnica Regionale, sono state individuate le aree antropizzate (urbane e discontinue) considerate interne al perimetro dell'interfaccia. Per la perimetrazione degli insediamenti e delle infrastrutture sono create aggregazioni, raggruppando tutte le strutture la cui distanza relativa reciproca non risulti superiore a 50 metri.

Infine, intorno a tali aree perimetrate è stata tracciata una fascia di contorno, denominata **fascia perimetrale**, di larghezza pari a circa 200 m. Tale fascia è stata utilizzata per la valutazione sia della pericolosità che delle fasi di allerta così come descritto nelle procedure di allertamento.

Per poter giungere alla valutazione del rischio di incendio nelle aree di interfaccia è stato necessario effettuare una preliminare analisi della pericolosità condotta secondo il metodo speditivo proposto dal *Manuale*. Pertanto, la pericolosità che insiste sulla fascia perimetrale, si valuta mediante individuazione di punteggi additivi relativi a:

- **P1. TIPO DI VEGETAZIONE.** Le formazioni vegetali hanno comportamenti diversi nei confronti dell'evoluzione degli incendi a seconda del tipo di specie presenti, della loro mescolanza, della stratificazione verticale e delle condizioni fitosanitarie. È Individuata secondo le classi vegetali della Carta di Uso del Suolo e delle ortofoto. Questo parametro condiziona l'evoluzione dell'incendio per effetto del diverso comportamento delle specie vegetali.
- **P2. DENSITÀ DI VEGETAZIONE.** Il carico di combustibile contribuisce a determinare l'intensità e la velocità dei fronti di fiamma. È stimato con l'ausilio della Carta di Uso del Suolo e delle ortofoto.
- **P3. PENDENZA.** Incide sulla velocità di propagazione e la risalita dell'incendio verso l'alto; in effetti, il calore salendo preriscalda la vegetazione sovrastante, favorisce la perdita di umidità dei tessuti e facilita in pratica l'avanzamento dell'incendio verso le zone più alte. È individuata attraverso l'analisi delle curve di livello della carta topografica.
- **P4. TIPO DI CONTATTO.** Contatti con aree boscate o incolti senza soluzione di continuità influiscono in maniera determinante sulla pericolosità dell'evento. Lo stesso dicasi per la localizzazione della linea di contatto (a monte, laterale o a valle) che comporta velocità di propagazione ben diverse.
- **P5. INCENDI PREGRESSI.** Distanza dagli insediamenti degli incendi pregressi. I dati, reperiti presso i Carabinieri Forestali (e forniti ai fini della redazione del presente Piano dal Servizio protezione civile regionale), sono sovrapposti alla Fascia Perimetrale per valutarne

la distanza dagli insediamenti perimetrati. Maggior peso è attribuito a quegli incendi che si sono avvicinati con una distanza inferiore ai 100 m dagli insediamenti. L'assenza di informazioni è assunta equivalente ad assenza di incendi pregressi.

- **P6. CLASSIFICAZIONE PIANO Regionale AIB.** È la classificazione del territorio comunale per classi di rischio contenuta nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi redatto ai sensi della legge 353/2000. L'assenza di informazioni è assunta equivalente ad una classe di rischio bassa.

Nella Tabella 52 sono riportati i punteggi adottati, secondo le specifiche fornite dal *Manuale*, per il calcolo della Pericolosità.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ			
ID	DENOMINAZIONE	CRITERIO	VALORE
P1	TIPO DI VEGETAZIONE	Coltivi e pascoli	0
		Coltivi abbandonati e pascoli abbandonati	2
		Boschi di latifoglie e conifere montane	3
		Boschi di conifere mediterranee e macchia	4
P2	DENSITÀ DI VEGETAZIONE	Rada	2
		Colma	4
P3	PENDENZA	Assente	0
		Moderata o terrazzamento	1
		Accentuata	2
P4	TIPO DI CONTATTO	Nessun contatto	0
		Contatto discontinuo o limitato	1
		Contatto continuo a monte o laterale	2
		Contatto continuo a valle; nucleo completamente circondato	4
P5	INCENDI PREGRESSI	Assenza di incendi	0
		100 m < Evento < 200 m	4
		Evento < 100 m	8
P6	CLASSIFICAZIONE PIANO AIB	Basso	0
		Medio	2
		Alto	4

Tabella 52. Rischio incendio di interfaccia. Parametri per la valutazione della pericolosità.

I diversi fattori sopra indicati sono stati opportunamente pesati secondo il modello proposto dal *Manuale* ed hanno consentito di valutare la pericolosità della fascia perimetrale.

Particolare importanza riveste la **serie storica degli incendi pregressi e la distanza dagli insediamenti perimetrati**. Grazie alla collaborazione dei Funzionari della **Prefettura di Lecce** sono stati estratti dal **Sistema Informativo della Montagna (SIM)** tutti i dati relativi alle aree percorse dal fuoco sul territorio comunale **nel periodo 2009-2018** è stata elaborata la **Tavola 06.A**.

Carta delle aree percorse dal Fuoco. Estratto SIM di cui uno screen shot è rappresentato in Figura 84.



Figura 84. Rischio incendio di interfaccia. Tavola 06.A. Carta delle aree percorse dal fuoco. Estratto SIM.

Un altro dato molto interessante ai fini della stima della pericolosità per gli incendi di vegetazione può essere fornito dalla geolocalizzazione degli interventi effettuati dai VV.F. sul territorio comunale. Grazie alla collaborazione del **Comando Provinciale dei VV.F.**, sono stati estratti i dati dall'applicativo "CAP-ITEM CAP Interoperable Tools for Emergency Management" che attinge direttamente all'applicativo "SO115" che contiene tutti i dati relativi alle richieste che giungono al numero di emergenza 115. I dati estratti sono relativi agli interventi con codice identificativo 301 "incendi di bosco, sterpaglie e colture" che tiene conto di **tutti gli interventi riguardanti gli incendi di vegetazione in generale senza distinzione di pregio o classificazione**. Il territorio considerato è ovviamente quello di Lecce ed il periodo è quello compreso tra il **1° giugno e il 30 settembre**, notoriamente il più attivo per la tipologia di evento, degli **anni 2018 e il 2019**. I dati sono di tipo "puntuale" (waypoint) e sono calcolati mediante:

- rilievo da gps installato sul sistema radio dei veicoli;
- rilievo mediante gps sul luogo;

- calcolo automatico a seguito di inserimento dell'indirizzo nella toponomastica del SW SO115.

Occorre inoltre considerare che i waypoint rilevati tramite strumentazione installata a bordo dei veicoli ricadono maggiormente in prossimità di strade e che i waypoint sovrapposti sono determinati automaticamente dal SW SO115 a seguito dell'inserimento da parte dell'operatore di indirizzi prossimi tra loro.

La geolocalizzazione dei waypoint ha portato alla realizzazione della *Tavola 06.B. Carta degli incendi di vegetazione. Estratto Sistema Informativo VV.F.* dalla quale si desume, benché il dato faccia riferimento al solo biennio 2018-2019, che il fenomeno degli incendi di vegetazione sia diffuso su tutto il territorio comunale.

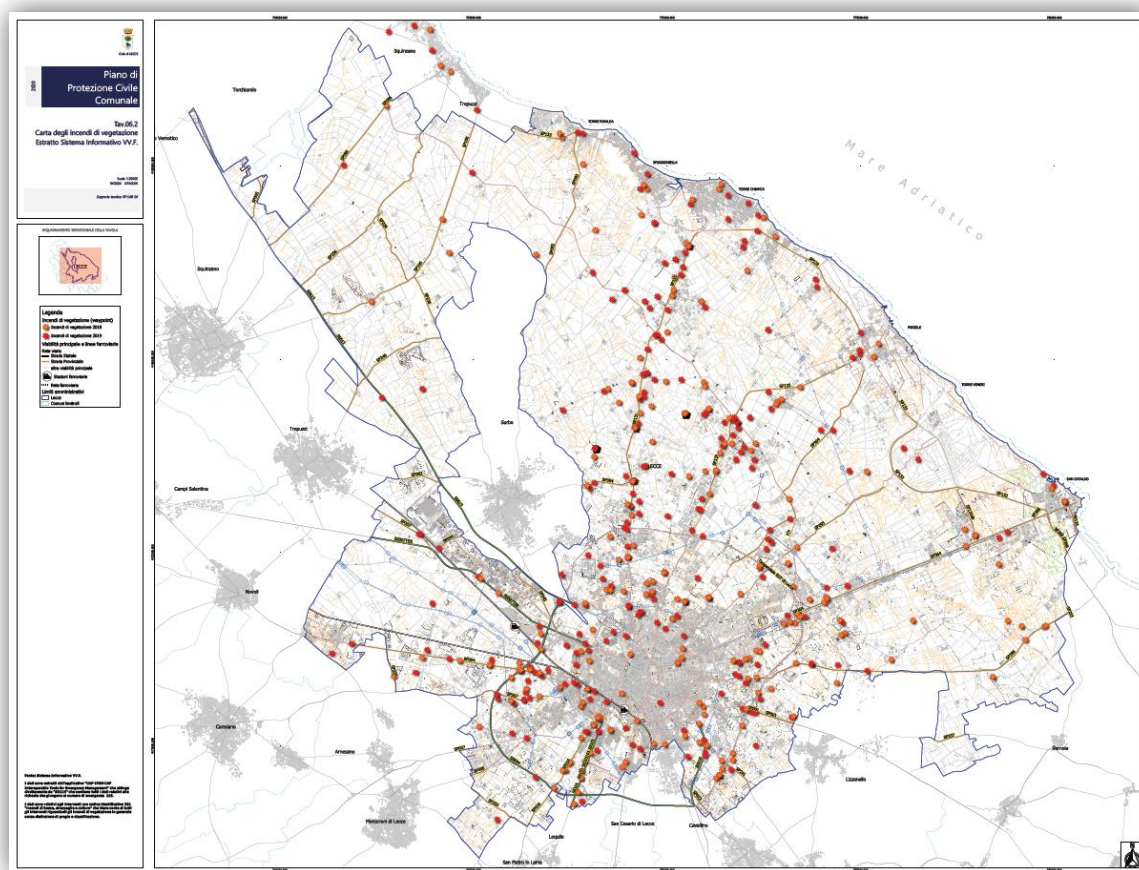


Figura 85. Rischio incendio di interfaccia. Tavola 06.B. Carta degli incendi di vegetazione. Estratto Sistema Informativo VV.F.

Il grado di pericolosità complessivo (P_{tot}) scaturisce dalla somma dei valori numerici attribuiti a ciascuna area individuata all'interno della fascia perimetrale. Come previsto dalla metodologia del *Manuale*, sono state individuate tre classi principali nelle quali sono state suddivise le sotto-aree individuate all'interno della fascia perimetrale secondo quanto indicato nella tabella seguente:

CLASSI DI PERICOLOSITÀ	
VALORE	INTERVALLO NUMERICO
BASSA	$P_{tot} \leq 10$
MEDIA	$11 \leq P_{tot} \leq 18$
ALTA	$P_{tot} \geq 19$

Tabella 53. Rischio incendio di interfaccia. Classi di pericolosità.

Per tutto quanto sopra osservato, la stima della pericolosità per le aree e/o fasce di interfaccia è rappresentata nella *Tavola 10.A*, di cui si riporta uno screen shot nella Figura 86.

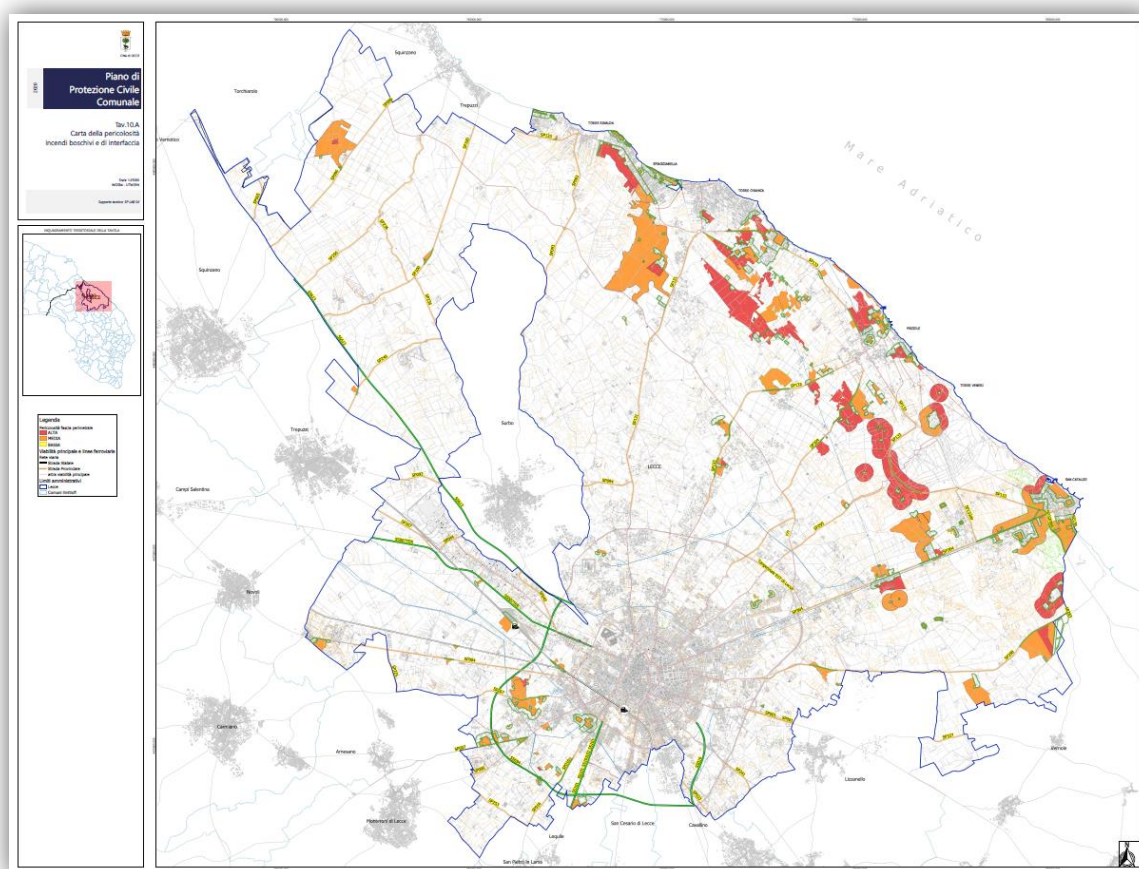


Figura 86. Rischio incendio di interfaccia. Tavola 10.A. Carta della pericolosità.

Il grado di pericolosità stimato agli incendi di interfaccia sul territorio comunale è **generalmente BASSO (GIALLO)** e, per semplicità, non è stato rappresentato sulla *Tavola 10.A*. Esso diviene **MEDIO (ARANCIONE)** e addirittura **ALTO (ROSSO)** in corrispondenza delle aree boscate della fascia costiera. Ampie zone a pericolosità MEDIA sono state perimetrate a nord della SP 096 fino al confine con il comune di Torchiarolo e ad ovest, sud-ovest del territorio comunale.

8.5.5.2 Analisi della vulnerabilità degli esposti

La **vulnerabilità** prende in considerazione le strutture presenti nella fascia perimetrale, suddivisa, nel suo sviluppo longitudinale, in tratti omogenei per pericolosità che potrebbero essere interessati direttamente dal fronte del fuoco.

Anche la valutazione della vulnerabilità è stata redatta seguendo il metodo speditivo indicato dal *Manuale*, così come declinato dalla task force ANCI Umbria (Provincia di Perugia) del 2009, stimando il valore della vulnerabilità degli esposti secondo lo schema rappresentato nella Tabella 54, che è stato naturalmente adattato alla realtà territoriale di Lecce, ciò al fine di mettere in luce tutte le potenziali situazioni di pericolo anche sulla base delle informazioni fornite dagli uffici:

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ	
ELEMENTO ESPOSTO	VALUTAZIONE
Edificato continuo o discontinuo + viabilità secondaria	MEDIA
Edificato continuo o discontinuo + viabilità principale	ALTA
Ospedali – Case di Riposo	ALTA
Scuole	ALTA
Reti e servizi tecnologici	MEDIA
Strutture strategiche e strutture operative	ALTA
Cimiteri – Cave	BASSA
Parchi naturali – Luoghi ricreativi – Edifici di culto	MEDIA
Viabilità secondaria comunale	BASSA
Viabilità principale statale e provinciale	MEDIA

Tabella 54. Rischio incendio di interfaccia. Parametri di valutazione della vulnerabilità.

L'analisi condotta ai fini della valutazione della vulnerabilità sull'intero territorio comunale è rappresentata nelle *Tavola 5.B. Rischio incendio di interfaccia. Carta della Vulnerabilità*, della quale è rappresentato uno screen shot in Figura 87.

Figura 87. Rischio incendio di interfaccia. Tavola 10.B. Rischio incendio di interfaccia. Carta della vulnerabilità.

L'analisi condotta ha portato a concludere che **il livello di vulnerabilità è prevalentemente BASSO**, tranne che per le zone perimetrate a vulnerabilità ALTA e MEDIA a nord, nord-est e a sud-ovest del territorio comunale come rappresentato nella figura precedente.

8.5.5.3 Valutazione del Rischio

Il risultato finale dell'analisi condotta è sintetizzato in una mappa nella quale gli insediamenti sono perimetrati con una fascia continua il cui colore esprime la classe di rischio al quale sono esposti: il colore rosso rappresenta un rischio alto (R4), l'arancione un rischio medio (R3), il giallo un rischio basso (R2) ed infine il bianco un rischio nullo (R1) secondo la scala cromatica rappresentata in Figura 88.

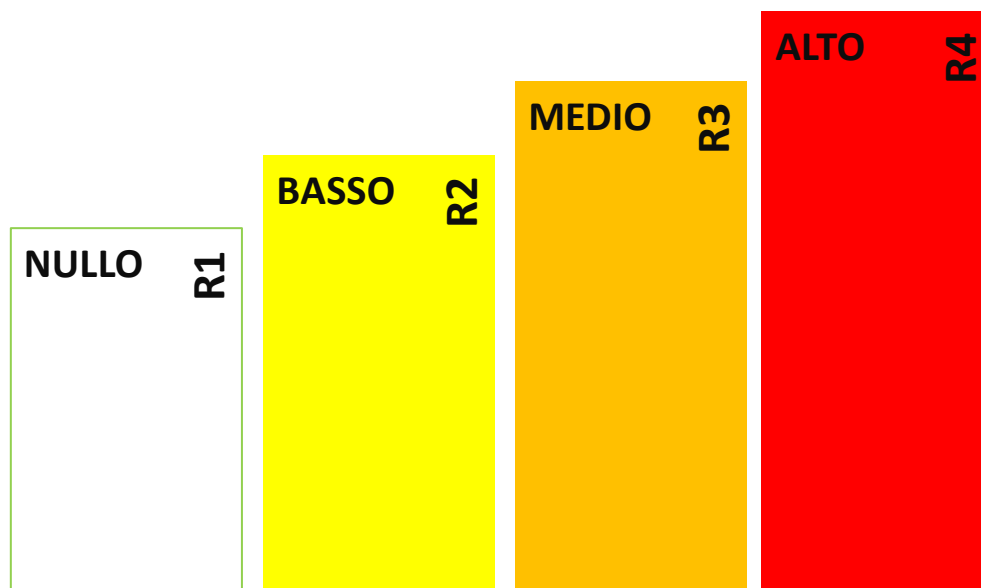


Figura 88. Rischio incendio di interfaccia. Scala cromatica dei livelli di rischio.

Nella Tabella 55 sono rappresentati i livelli di rischio in funzione delle classi di pericolosità e di vulnerabilità:

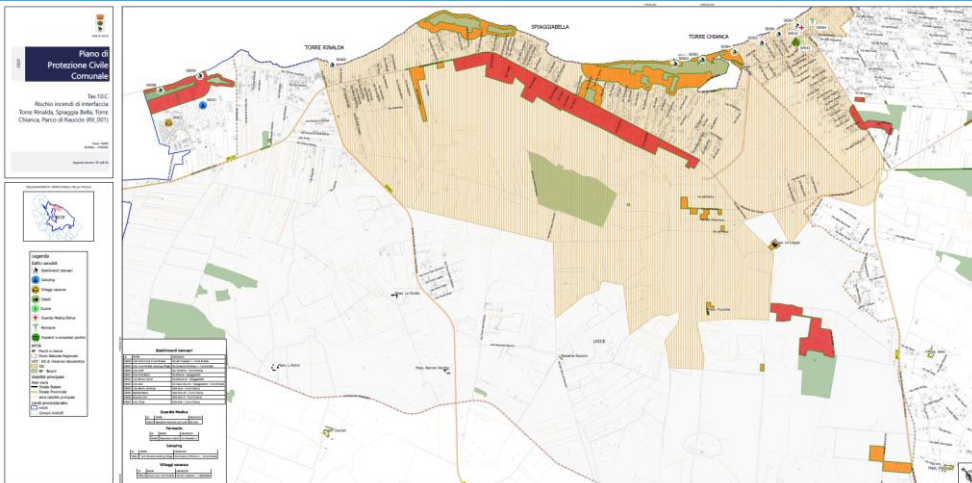
CLASSI DI RISCHIO		PERICOLOSITÀ		
		<i>Alta</i>	<i>Media</i>	<i>Bassa</i>
VULNERABILITÀ	<i>Alta</i>	R4	R4	R3
	<i>Media</i>	R4	R3	R2
	<i>Bassa</i>	R3	R2	R1

Tabella 55. Rischio incendio di interfaccia. Livelli di rischio in funzione delle classi di pericolosità e di vulnerabilità.

La valutazione finale del rischio è stata effettuata incrociando la classe di pericolosità riscontrata sulla fascia perimetrale in prossimità dell'area di interfaccia con la classe di vulnerabilità di ciascun

tratto della stessa e associandovi infine un indice di rischio valutato secondo lo schema della Tabella 55.

In aderenza con le *Linee Guida Regionali per la Redazione dei Piani di Protezione Civile Comunali*, di seguito sono rappresentati i principali scenari di rischio individuati sul territorio comunale.

RII_001: TORRE RINALDA, SPIAGGIABELLA, TORRE CHIANCA, PARCO DI RAUCCIO	
ID	ZONE INTERESSATE
RII_001	 Figura 89. Rischio incendio di interfaccia. Scenario RII_001: Torre Rinalda, Spiaggiabella, Torre Chianca, Parco di Rauccio.
	CLASSI DI PERICOLOSITÀ
	☐ BASSA, MEDIA, ALTA
	CLASSI DI VULNERABILITÀ
	☐ BASSA, MEDIA, ALTA
	CLASSI DI RISCHIO
	☐ R1, R2, R3, R4
	INFRASTRUTTURE SENSIBILI
	☐ SP 133 Frigole – Casalabate
	EDIFICI/ELEMENTI SENSIBILI
	☐ Lido e villaggio vacanza Futura Club Torre Rinalda ☐ Lido Torre Rinalda Camping Village ☐ Pole pole beach ☐ Lido bacino Idume ☐ Lido kalù ☐ Lido Bacino Cambusa
	ELEMENTI DI PREGIO STORICO, AMBIENTALE, CULTURALE, PAESAGGISTICO
	☐ Parco Naturale Regionale <i>Bosco e Paludi di Rauccio</i> ☐ SIC <i>Rauccio</i>



	☐ Masseria <i>La Loggia</i> ☐ Masseria <i>Puzzella</i>
--	--

Tabella 56. Rischio incendio di interfaccia. Scenario di rischio RII_001: Torre Rinalda, Spiaggiabella, Torre Chianca, Parco di Rauccio.

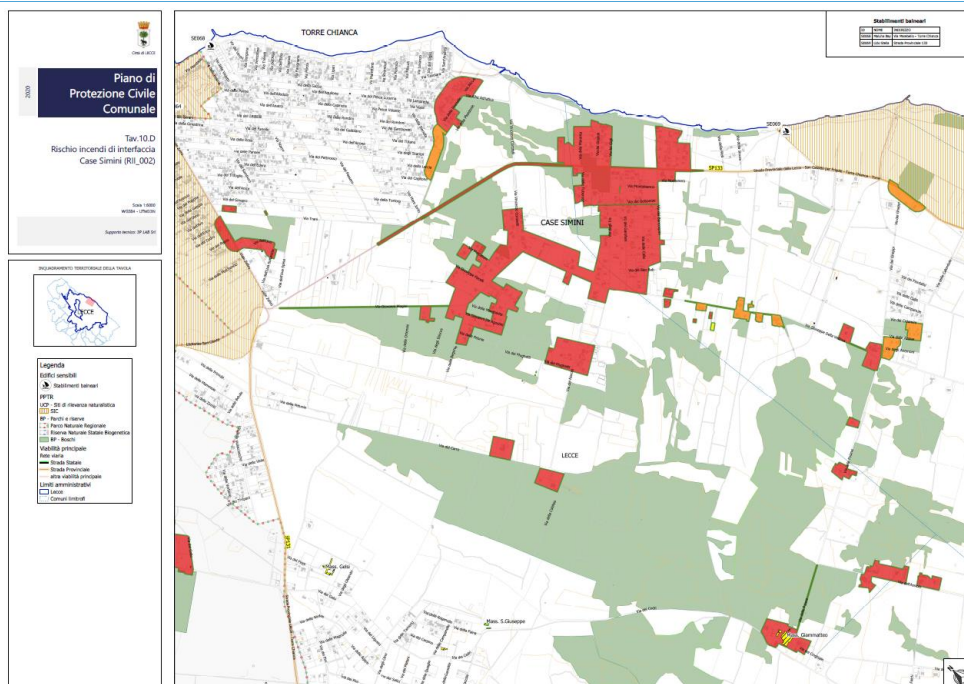
RII_002: CASE SIMINI
ID ZONE INTERESSATE
RII_002


Figura 90. Rischio incendio di interfaccia. Scenario RII_002: Case Simini.

CLASSI DI PERICOLOSITÀ
☐ BASSA, MEDIA, ALTA

CLASSI DI VULNERABILITÀ
☐ BASSA, MEDIA, ALTA

CLASSI DI RISCHIO
☐ R1, R2, R3, R4

INFRASTRUTTURE SENSIBILI
☐ SP 133 Frigole – Casalabate

EDIFICI/ELEMENTI SENSIBILI
☐
ELEMENTI DI PREGIO STORICO, AMBIENTALE, CULTURALE, PAESAGGISTICO
☐ Masseria Giammatteo

Tabella 57. Rischio incendio di interfaccia. Scenario di rischio RII_002: Case Simini.

RII_003: FRIGOLE E TORRE VENERI

ID ZONE INTERESSATE

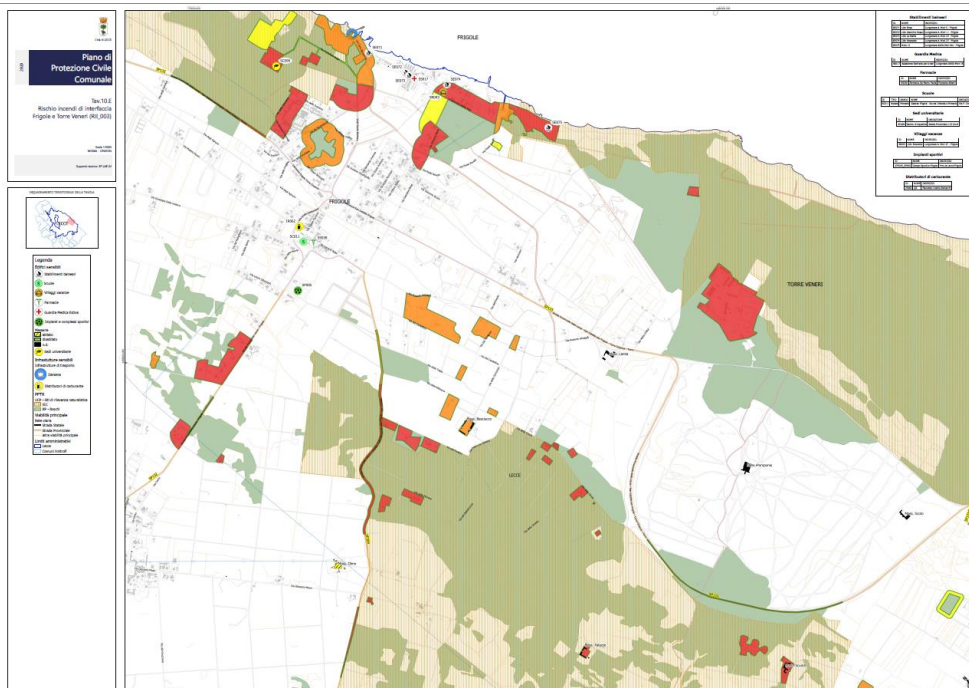


Figura 91. Rischio incendio di interfaccia. Scenario RII_003: Frigole e Torre Veneri.

RII_003

CLASSI DI PERICOLOSITÀ

- ☐ BASSA, MEDIA, ALTA

CLASSI DI VULNERABILITÀ

- ☐ BASSA, MEDIA, ALTA

CLASSI DI RISCHIO

- ☐ R1, R2, R3, R4

INFRASTRUTTURE SENSIBILI

- ☐ SP 132 Lecce – Frigole
- ☐ SP 133 Frigole – Casalabate
- ☐ SP 304 Lecce – Località Calio Pomponio alla Frigole – San Cataldo

EDIFICI/ELEMENTI SENSIBILI

- ☐ Darsena di Frigole
- ☐ Bacino di Acquatina (Università del Salento)
- ☐ Lido Enea
- ☐ Lido Smeraldo e Villaggio Vacanze
- ☐ Molo 13
- ☐ Poligono militare e Scuola truppe corazzate Torre Veneri

ELEMENTI DI PREGIO STORICO, AMBIENTALE, CULTURALE, PAESAGGISTICO

- ☐ Masseria Basciucco



	☐ Masseria <i>Palazze</i> ☐ Masseria <i>Scundi</i> ☐ SIC <i>Acquatina di Frigole</i> ☐ SIC <i>Torre Veneri</i> ☐ SIC <i>Bosco la Lizza e Macchia del Pagliarone</i>
--	--

Tabella 58. Rischio incendio di interfaccia. Scenario di rischio RII_003. Torre Veneri e Frigole.

RII_004: SAN CATALDO

ID

ZONE INTERESSATE

Figura 92. Rischio incendio di interfaccia. Scenario RII_004: San Cataldo.

CLASSI DI PERICOLOSITÀ

- ☐ BASSA, MEDIA, ALTA

CLASSI DI VULNERABILITÀ

- ☐ BASSA, MEDIA, ALTA

CLASSI DI RISCHIO

- ☐ R1, R2, R3, R4

INFRASTRUTTURE SENSIBILI

- ☐ SP 133 Frigole – Casalabate
- ☐ SP 134 Dalla Lecce – San Cataldo alle Idrovore
- ☐ SP 364 Del Lido di Lecce
- ☐ SP 366 Di Otranto
- ☐ SP 283 Acaia – Aeroporto Turistico
- ☐ SP 298 Lecce – Aeroporto Turistico – Litoranea

EDIFICI/ELEMENTI SENSIBILI

- ☐ Aeroporto Turistico Lecce-Lepore
- ☐ Assistenza Sanitaria per turisti (guardia medica estiva), via Vietri
- ☐ Distributore di carburante, piazzale Adriano
- ☐ Lido York
- ☐ Ostello del Sole

RII_004

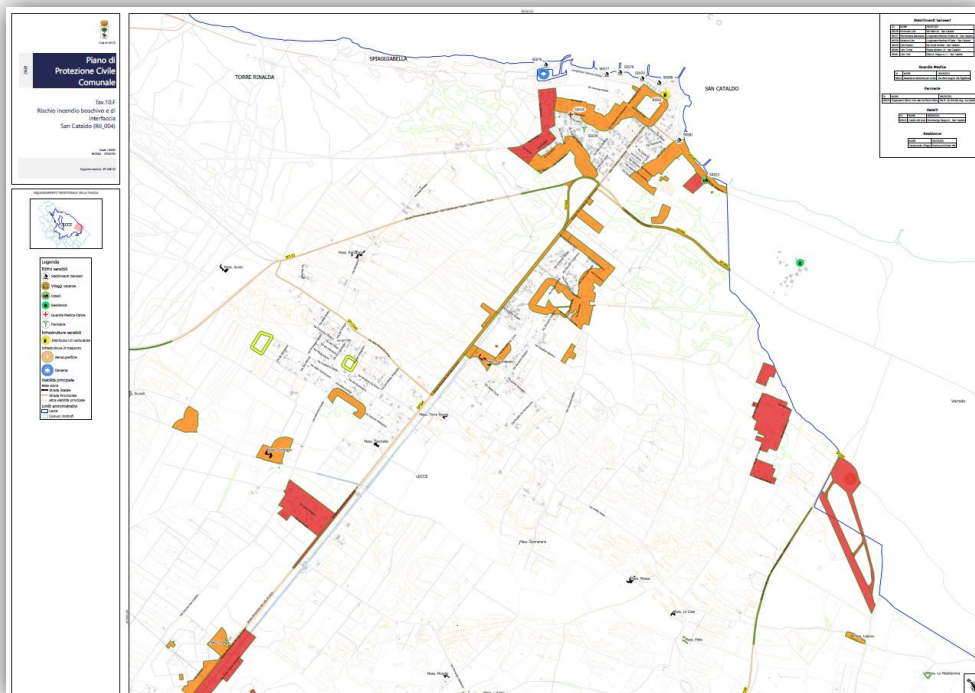


ELEMENTI DI PREGIO STORICO, AMBIENTALE, CULTURALE, PAESAGGISTICO	
☐	Masseria Ciccoruso
☐	Masseria Tresca
☐	Masseria Cucchiarari
☐	Masseria Lepore
☐	SIC Specchia dell'Alto
☐	SIC Torre Veneri

Tabella 59. Rischio incendio di interfaccia. Scenario di rischio RII_004. San Cataldo.

RII_005: VIA VECCHIA CARMIANO, VIA MONTERONI, VIA ARNESANO

ID ZONE INTERESSATE



RII_005

Figura 93. Rischio incendio di interfaccia. Scenario RII_005: Via Vecchia Carmiano, Via Monteroni, Via Arnesano.

CLASSI DI PERICOLOSITÀ

☐ BASSA, MEDIA, ALTA

CLASSI DI VULNERABILITÀ

☐ BASSA, MEDIA, ALTA

CLASSI DI RISCHIO

☐ R1, R2, R3, R4

INFRASTRUTTURE SENSIBILI

- ☐ Tracciato ferroviario
- ☐ SP 004 Lecce – Novoli – Campi – Squinzano
- ☐ SP 007 Lecce – Arnesano
- ☐ SP 016 Lecce – San Pietro in Lama – Copertino
- ☐ SP 267 Via Vecchia Carmiano

EDIFICI/ELEMENTI SENSIBILI

- ☐ Scuola dell'Infanzia Via Casavola (IC *Alighieri Diaz*)
- ☐ Liceo Artistico e Coreutico *Ciardo Pellegrino* Via Vecchia Copertino, 6
- ☐ IISS Presta Columella, via A. Mazzotta, 3 (trav. Via San Pietro in Lama)
- ☐ CNR – Nanotecnologie, SP 007 Lecce – Arnesano

	☐ Villa Verde, Via per Monteroni, 222
	☐ Città di Lecce Hospital, SP 007 Lecce – Arnesano km 4
	ELEMENTI DI PREGIO STORICO, AMBIENTALE, CULTURALE, PAESAGGISTICO
	☐ Masseria Morello
	☐ Masseria Morello Nuovo
	☐ Villa Bodini Zaccaria
	☐ Casino Peluso

Tabella 60. Rischio incendio di interfaccia. Scenario di rischio RII_005. Via Vecchia Carmiano, Via Monteroni, Via Arnesano.

Come abbiamo già detto in precedenza, il rischio di incendio è sostanzialmente di origine colposa e connesso a pratiche imprudenti, quali la bruciatura di sterpaglie in giornate con vento, barbecue in uso lasciati incustoditi, l'abbandono di mozziconi di sigarette accesi lungo le scarpate stradali.

In questo contesto, è pressoché impossibile prevedere tempi e luoghi d'innescio soprattutto in territori, come quello di riferimento, dove vi è la presenza diffusa di coltivi, coltivi abbandonati e incolti. Per questo motivo, l'unica possibilità di previsione consiste nell'individuazione delle aree caratterizzate da condizioni più favorevoli all'innescio e alla propagazione del fuoco.

8.5.6 Interventi per la mitigazione del rischio

8.5.6.1 Funzioni e obblighi dei comuni

In osservanza dell'articolo 10 comma 1 della legge regionale 12 dicembre 2016 n. 38 (nel seguito legge regionale n. 38/2016) **i comuni hanno l'obbligo di aggiornare periodicamente con cadenza triennale e comunque all'occorrenza, le perimetrazioni relative al rischio incendi di interfaccia inserite nella pianificazione di emergenza comunale** secondo le disposizioni riportate nel "Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile" – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile – OPCM 3606/2007.

I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento e assetto del territorio e le loro varianti, si coordinano con i piani di emergenza di protezione civile (cfr. articolo 11, comma 2 della legge regionale n. 38/2016 e D.lgs. n. 01/2018 art. 18 comma 3).

*In fase di redazione dei piani e dei programmi di gestione, tutela e risanamento e assetto del territorio e delle loro varianti, gli enti competenti tengono conto nelle loro previsioni del **catasto delle aree percorse dal fuoco** di cui all'articolo 10, comma 2 della legge 353/2000, aggiornato annualmente (cfr. articolo 11, comma 1 della legge regionale n. 38/2016).*

In effetti, la Legge Quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco prevedendo la possibilità da parte dei comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone interessate.

La procedura amministrativa delineata dalla legge prevede che, una volta individuate le particelle catastali interessate dagli incendi, venga prodotto un elenco delle stesse che verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni; durante tale periodo è prevista la possibilità, per i cittadini interessati, di presentare ricorso contro l'apposizione del vincolo. Trascorso tale periodo senza che non siano state sollevate obiezioni, il vincolo risulta attivo a tutti gli effetti.

Per l'apposizione dei suddetti vincoli, la legge stabilisce che i Comuni provvedano al censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco potendosi avvalere dei rilievi effettuati dall'Arma dei Carabinieri – Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare che istituzionalmente svolge un compito di salvaguardia del patrimonio forestale nazionale.

I comuni, entro il 30 settembre di ogni anno, provvedono all'aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 353/2000 relative all'anno precedente (cfr. articolo 11, comma 4 della legge regionale n. 38/2016).



Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 232/2019 *"Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2019, ai sensi della legge 353/2000 e della legge regionale 7/2014 e della legge regionale 38/2016"*, è stato dichiarato, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre⁸, lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci le suddette aree comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità Locali, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Ai sensi della legge regionale n. 18/2000, art. 16 e legge regionale n. 7/2014 artt. 6 e 7, il Comune concorre alla lotta attiva agli incendi boschivi, per quanto di propria competenza.

L'Amministrazione comunale può avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 16 legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 18 della legge regionale n. 7 del 10/03/2014 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Servizio di Protezione Civile regionale.

L'Amministrazione comunale deve comunicare tempestivamente al Servizio Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'AIB 2019, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano comunale di emergenza riguardo la lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia.

Il Sindaco concorre alla campagna AIB secondo uno schema operativo che coinvolge prioritariamente i mezzi a propria disposizione, progressivamente quelli in dotazione alle Amministrazioni provinciali e successivamente le risorse strumentali del sistema regionale di lotta attiva agli incendi boschivi, coordinate dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione (SOUN).

Il Sindaco provvede inoltre annualmente, ai sensi della legge regionale n. 38/2016 e delle disposizioni contenute nel DPGR annualmente adottato ed inerente alla Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ad emanare apposita ordinanza sindacale contenente divieti e prescrizioni per il proprio territorio comunale al fine di prevenire il rischio di innesco di incendi boschivi e/o di interfaccia.

Nell'**Allegato B. Modulistica di emergenza** è riportato il **modello ordinanza sindacale** contenente divieti e prescrizioni per il territorio comunale, nonché apposito **modello di segnalazione** per consentire anche ai cittadini di collaborare con il Servizio Comunale di Protezione Civile segnalando alla Polizia Locale eventuali fondi incolti e/o abbandonati ai fini della prevenzione degli incendi nel periodo di grave pericolosità.

⁸ Fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

8.5.6.2 Bruciatura delle stoppie e delle paglie

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge regionale n. 38/2016, **è vietata l'accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo.**

Sulle superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole sono consentite nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Al di fuori di tali circostanze, l'accensione e la bruciatura di residui da colture cerealicole sono sempre vietate. La verifica dell'effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di secondo raccolto sarà desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie (cfr. articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 38/2016). La bruciatura delle stoppie per colture cerealicole è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la comunicazione, inviata dal proprietario o conduttore dei terreni dell'azienda agricola oggetto dell'operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell'inizio della bruciatura. Nella comunicazione (vedi successivo punto elenco 6) i proprietari e i conduttori dei terreni devono indicare il giorno, il luogo e il responsabile del presidio e della bonifica.

L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. Nel restante periodo, dal 1° ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall'attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiore a tre metri steri giornalieri a ettaro. Le operazioni di bruciatura sono effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistite fino al totale esaurimento della combustione. **Tali bruciature, nel periodo consentito, sono vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore** (sono validi in tale caso i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione civile regionale). **La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata a una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche anche nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza PCM 28 agosto 2007, n. 3606** (*Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione a eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione*). Nelle aree naturali protette e nei SIT "Natura 2000", le stoppie e i residui vegetali derivanti dalle attività selvicolturali agricole non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio fitopatologico regionale o in evidenti condizioni di impossibilità a eseguire altro tipo di distruzione, certificato dalla Sezione foreste regionale.



Ai Sensi della DGR n. 1149 del 28/06/2018 recante "*Linee guida per il presidio, le modalità e prescrizioni dell'operazione di bruciatura delle stoppie, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2 comma e della legge regionale n. 38/2016 – Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia*", sono definite le seguenti procedure da osservare per le operazioni di **bruciatura delle stoppie**:

1. L'accensione e la bruciatura delle stoppie previste dal comma 2 dell'art. 2 della Legge regionale 38/2016, sono consentite, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, solo sulle superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto. Al di fuori di tali circostanze, l'accensione e la bruciatura di residui da colture cerealicole sono sempre vietate.
2. L'effettiva adozione del ringrano e della coltura di secondo raccolto è desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.
3. La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, giornalmente e per le successive 24, 48 e 72 ore pubblica sul sito www.protezionecivile.puglia.it, nella sezione "*Bruciatura stoppie*", la previsione dei fattori meteorologici innescenti gli incendi boschivi e che concorrono al rischio di propagazione. Tali valori, aggregati su scala comunale, verranno identificati con colore **rosso** e **verde**.
4. Per avvalersi della pratica dell'accensione e bruciatura delle stoppie **i proprietari e/o conduttori** delle superfici di cui al punto 1 **devono preventivamente visionare la sezione "bruciatura stoppie"** del sito web www.protezionecivile.puglia.it e **praticare l'accensione e la bruciatura** - con le misure precauzionali previste nei punti successivi - **solo in presenza di giornate classificate a bassa pericolosità di propagazione (colore verde)**.
5. L'accensione e bruciatura delle stoppie devono essere effettuate esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 5:00 e totale spegnimento entro le ore 10:00.
6. L'accensione e la bruciatura delle stoppie derivanti da colture cerealicole, nel rispetto delle condizioni contenute nelle presenti linee guida, sono consentite solo a seguito di preventiva comunicazione, utilizzando lo schema di cui all'allegato A della DGR 1149/2018, da inviare nella forma certificata prevista dalla legge, al Sindaco del Comune territorialmente competente in qualità di autorità locale di protezione civile e al Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia.
7. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la comunicazione inviata dal proprietario o conduttore delle superfici oggetto dell'operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell'inizio della bruciatura. Nella comunicazione, il dichiarante (proprietario/conduttore) deve indicare il giorno e l'ora di accensione, gli estremi catastali delle superfici, la località interessata (toponimo) e il nominativo e il recapito telefonico dell'operatore responsabile della pratica di accensione, bruciatura e bonifica.



8. La comunicazione contiene anche l'autodichiarazione relativa al ricorso del ringrano o del secondo raccolto, in conformità a quanto desumibile dal fascicolo aziendale.
9. Al fine di evitare situazioni di pericolo per persone e/o veicoli in transito, durante l'accensione e la bruciatura delle stoppie, ove consentite, il responsabile dell'operazione deve porre particolare attenzione che il fumo non invada strutture antropiche (edifici, abitazioni, strutture ricettive, luoghi di culto e/o di interesse pubblico), strade pubbliche o di uso pubblico e ferrovie.
10. La bruciatura delle stoppie è sempre vietata a una distanza inferiore a 50 (cinquanta) metri dalle strutture e/o infrastrutture antropiche, dalle aree boscate, ivi comprese le aree cespugliate, arborate (art.2 legge n. 353/2000) e a pascolo, anche nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza Presidente Consiglio dei ministri 28 agosto 2007, n. 3606 (*Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione a eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione*).
11. Nelle aree Naturali Protette e nei Siti Natura 2000 le stoppie non possono essere bruciate devono essere cippate e/o trinciate in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari certificati dall'Osservatorio fitopatologico regionale in provvedimenti emanati in attuazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia fitosanitaria e pubblicati sul sito www.protezionecivile.puglia.it. L'Osservatorio fitopatologico regionale è tenuto ad inviare il provvedimento alla Protezione Civile della Regione Puglia che ne curerà la pubblicazione sul sito www.protezionecivile.puglia.it nella sezione "Bruciatura stoppie".

La bruciatura delle stoppie, dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario e/o dal conduttore del fondo, coadiuvato da altro personale, che dovranno vigilare in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei per lo spegnimento e bonifica anche al fine di evitare l'espansione incontrollata del fuoco.

8.5.6.3 Obbligo di realizzazione di precese o fasce protettive

Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata, una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio, è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno (cfr. art. 3 comma 1 legge regionale n. 38/2016).

I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti (cfr. art. 3 comma 2 legge regionale n. 38/2016).

È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafulco (cfr. art. 3 comma 3 legge regionale n. 38/2016).

I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo (cfr. art. 3 comma 4 legge regionale n. 38/2016).

I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti (cfr. art. 3 comma 5 legge regionale n. 38/2016).

All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione (cfr. art. 3 comma 6 legge regionale n. 38/2016).



8.5.6.4 Infrastrutture viarie e ferroviarie

Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari insistenti sul territorio comunale nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi, il Comune provvede, entro il 31 maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di propria competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi (cfr. art. 4 comma 1 legge regionale n. 38/2016).

Il Comune effettua periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea degli assi viari di propria competenza mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio (cfr. art. 4 comma 2 legge regionale n. 38/2016).

8.5.6.5 Divieti nelle zone boscate e nei pascoli

Nelle zone boscate e nei pascoli, i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, fermo restando i vincoli stabiliti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), **è vietata per cinque anni la raccolta di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache** (cfr. art. 5 comma 1 legge regionale n. 38/2016).

È vietato il pascolo per tre anni sui soprassuoli a pascolo percorsi da incendio, di cui al regolamento regionale 26 febbraio 2015, n. 5 (L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923) (cfr. art. 5 comma 2 legge regionale n. 38/2016).

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (ai sensi dell'art. 2 della legge 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato (cfr. art. 2 del DPGR n. 232/2019):

- ☐ Accendere fuochi di ogni genere.
- ☐ Far brillare mine o usare esplosivi.
- ☐ Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli.
- ☐ Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF – Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale – ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace.
- ☐ Tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate.
- ☐ Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio.
- ☐ Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.
- ☐ Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate.
- ☐ Transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
- ☐ Abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Il Sindaco, con propria ordinanza annualmente adottata, può stabilire sul proprio territorio comunale ulteriori divieti e prescrizioni ai fini della prevenzione del rischio incendio e della repressione dei comportamenti difformi dalle disposizioni impartite nel periodo di grave pericolosità.

8.5.6.6 Strutture ricettive, turistiche ed attività ad alto rischio

I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, realizzano entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal decreto del Ministero dell'interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in area aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'interno (cfr. art. 6 comma 1 legge regionale n. 38/2016).

I limiti di sicurezza ed il compimento delle operazioni di cui sopra sono obbligatori anche per i proprietari, i gestori ed i conduttori di attività commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (cfr. art. 7 comma 1 legge regionale n. 38/2016).

I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della legge 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), entro il 1° Maggio devono comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.

Il Comune dovrà trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, entro e non oltre il 15 maggio, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.



8.5.6.7 Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Il Sindaco può autorizzare l'attività pirotecnica, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non vietate dall'art. 2 del DPGR n. 232/2019, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

L'Azienda dovrà certificare con specifica documentazione, l'utilizzo di materiale pirotecnico con caratteristiche tali da non provocare ricaduta di componenti incombusti (Circolare Min. Interno 11/01/2001 n. 559/C.25055.XV).

Il Sindaco, inoltre, dovrà verificare sul posto, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico.

Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco dovrà sospendere o annullare l'attività pirotecnica.



8.5.6.8 Superfici agricole e forestali

I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali mettono in atto tutte le misure idonee a prevenire l'innescò e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente; essi sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola, nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali, affinché non si creino condizioni favorevoli all'innescò ed alla propagazione degli incendi ed allo sviluppo di parassiti.

La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o strade (cfr. art. 8 legge regionale n. 38/2016).



8.5.6.9 Raccomandazioni operative per prevenire il rischio idrogeologico nelle aree interessate da incendi boschivi

Come è noto, i violenti incendi, le alte temperature estive e la crisi idrica possono compromettere l'equilibrio naturale e ambientale delle aree percorse dal fuoco.

Appare opportuno rammentare che le conseguenze per l'equilibrio naturale sono gravissime e i tempi per il riassetto dell'ecosistema forestale e ambientale molto lunghi. Infatti, le alterazioni delle condizioni naturali del suolo causate dagli incendi, tra l'altro, possono favorire fenomeni di dissesto dei versanti provocando, in caso di piogge intense e/o prolungate, lo scivolamento e l'asportazione dello strato di terreno superficiale.

